

	glia comunitaria per la fornitura pluriennale di gas tecnici	
	e ghiaccio secco, suddivisa in 4 lotti;	
	- con determinazione dirigenziale n. 85 del 12/02/2026, preso	
	atto delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione del lotto n. 2 della fornitura alla ditta	
	Società Italiana Acetilene e Derivati S.I.A.D. S.p.A.;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dal-	
	le disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappre-	
	sentate e domiciliate,	
	Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E DURATA	
	Il presente contratto definisce i termini e le condizioni con	
	cui la ditta Società Italiana Acetilene e Derivati S.I.A.D.	
	S.p.A. si obbliga, ferme le condizioni tutte già prefissate	
	negli atti di gara, ad eseguire, su richiesta dell'Istituto	
	Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-	
	Romagna, per il periodo di 48 mesi, la fornitura del prodotto	
	indicato nel lotto 2 (Ghiaccio secco preformato in pellet ci-	
	lindrici con diametro variabile da 14 a 19 mm) della procedu-	
	ra in oggetto.	

	Per "durata" del contratto si intende il periodo entro il	
	quale l'IZSLER potrà effettuare ordini della fornitura con la	
	ditta odierna contraente.	
	L'esecuzione del contratto è regolata, in via gradata, dalle	
	clausole dettate dal presente atto, dal Codice Civile e dalle	
	altre disposizioni normative in vigore in materia di contrat-	
	ti di diritto privato.	
	Art. 2 - Quantità	
	L'Istituto si impegna ad ordinare nel periodo di vigenza del	
	contratto i prodotti indicati dalla ditta nel "DOE - Detta-	
	glio dell'offerta economica" presentato in sede di gara (Al-	
	legato 1).	
	L'importo complessivo del contratto ammonta ad € 66.660,00,	
	oltre l'iva.	
	Art. 3 - Corrispettivo, revisione prezzi - fatturazione - pa-	
	gamenti	
	Le condizioni economiche relative alla fornitura in argomen-	
	to, quale risultato dell'offerta formulata dalla ditta Siad	
	Società Italiana Acetilene e Derivati Spa in sede di gara,	
	sono quelle indicate nell'allegato n. 1.	
	I prezzi offerti al netto di I.V.A. e comprensivi di ogni ul-	
	teriore spesa per trasporto, imballo, consegna presso il ma-	
	gazzino centrale di questo Istituto, o presso le sedi terri-	

	toriali della Lombardia, eventuale deposito di contenitori o	
	materiale di imballaggio, il controllo, la messa a disposi-	
	zione e la verifica delle bombole si intendono fissi ed inva-	
	riabili per tutta la durata del rapporto, fatta salva la re-	
	visione dei prezzi nei limiti di quanto previsto dall'art. 60	
	del D.Lgs. 36/2023.	
	Ogni ordinativo sarà contraddistinto da un numero d'ordine	
	che dovrà essere riportato sul documento di trasporto e sulla	
	relativa fattura.	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data	
	di ricevimento delle singole fatture, previa verifica della	
	conformità della fornitura. Il riconoscimento degli eventuali	
	interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secon-	
	do le norme previste in materia.	
	Le fatture dovranno riportare l'indicazione del numero di or-	
	dine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta	
	specificazione della merce consegnata. Dovranno inol-	
	tre essere riportati il codice CIG, nonché le coordinate ban-	
	carie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pa-	
	gamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi	
	nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di que-	
	sto Istituto da ogni responsabilità al riguardo.	
	Art. 4 - Durata	

Il contratto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 5 - Modalità di ordinazione e di consegna

Gli ordinativi formali saranno inoltrati in forma scritta (via telefax o tramite e-mail) dall'U.O. Provveditorato Economico e Vendite.

Le consegne dovranno essere effettuate presso la sede dell'IZSLER di Brescia (via Bianchi, 9).

La consegna dovrà avvenire tassativamente entro 24 ore dalla richiesta inviata tramite e-mail dal personale IZSLER che sarà tenuto a comunicare le quantità da consegnare e l'ordine di riferimento, sempre nel rispetto delle quantità indicate nell'ordine amministrativo (le consegne saranno di circa 10/30 kg con cadenza settimanale, suddivise anche in più richieste di circa 5 kg, 15 kg o 25 kg cad.). Le consegne dovranno essere effettuate in contenitori criogenici da rendere.

Nel caso in cui la fornitura risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e/o in condizioni diverse da quelle stabilite, ovvero qualora per qualsiasi altra causa fosse inaccettabile, la ditta sarà tenuta a ripetere le prestazioni a sue spese, salvo il riconoscimento di eventuali danni in favore dell'Ente.

	Le spese sostenute per approvvigionamenti sostitutivi, aumentate della penale, verranno trattenute dall'IZSLER senza obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto alla ditta per le forniture già effettuate e, occorrendo, sulla cauzione.	
	In quest'ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata da parte del depositario entro i termini fissati dall'amministrazione.	
	Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da certificato di analisi del lotto.	
	Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la merce dovrà pervenire nel luogo di destinazione indicato in perfetto stato di conservazione, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.	
	La firma per ricevuto di un proprio dipendente non impegna l'Istituto per quanto concerne la verifica dei prodotti stessi, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, a mezzo Pec o e-mail successive, le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni.	
	Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, tecniche e qualitative e di quelle eventualmente dettate dall'Istituto, in modo che essa rispon-	

da perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente disciplinare e dalle leggi vigenti.

La difformità qualitativa dei prodotti forniti rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente Disciplinare ed a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.

Art. 6 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 è prevista la possibilità di modificare i prezzi offerti qualora sussistano aumenti di costi non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta.

L'istanza di revisione dovrà essere presentata dalla ditta affidataria e dovrà contenere le motivazioni della richiesta e adeguata documentazione a supporto. Sarà onere di questa amministrazione valutare, sulla base della documentazione prodotta e degli indici di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'opportunità di autorizzare la revisione dei prezzi.

La possibilità di utilizzare la clausola di revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione,

	superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano	
	nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la varia-	
	zione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.	
	Art. 7 - Cessione del contratto e cessione del credito	
	E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere	
	totalmente o parzialmente a terzi, senza il con-senso preven-	
	tivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt.	
	1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte	
	della fornitura di beni oggetto del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice civile,	
	è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella ce-	
	dente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione	
	di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato al-	
	la verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari	
	per contrarre con l'Istituto.	
	Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il di-	
	ritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudi-	
	ziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla	
	cauzione presentata.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplina-	
	ta dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 cui si fa espresso ri-	
	chiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	

	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;	
	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.	
	Art. 7 - Cessione del contratto e cessione del credito	
	E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni oggetto del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari per contrarre con l'Istituto.	
	Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.	

	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 cui si fa espresso richiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;	
	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.	
	Art. 8 - Obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti	
	La ditta deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.	
	La ditta assume per l'effetto ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.	
	Con la formulazione dell'offerta, la ditta ha implicitamente certificato che i prodotti proposti sono conformi alle vigen-	

ti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.L. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

La ditta dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

Art. 9 - Penali

Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale in misura compresa tra l'1 per cento e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In particolare, in caso di mancato rispetto dei tempi consegna questa stazione appaltante applicherà una penale pari all'0,5 per mille fino ad un massimo del 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno di ritardo, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dall'Istituto, o da chi per esso, per l'acquisizione del prodotto da altro fornitore.

Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio o compromesso l'attività dei

	reparti, l'Istituto si riserva di chiedere il rimborso dei	
	maggiori danni subiti.	
	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi	
	essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo	
	nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente con-	
	tratto, come inadempimento, con conseguente applicazione del-	
	le relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore	
	al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il	
	diritto al risarcimento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla	
	cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti	
	perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti	
	dall'Istituto.	
	Art. 10 - Deposito cauzionale definitivo	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimen-	
	to del presente contratto è stata costituita in data	
	04/03/2026, a favore dell'Istituto, garanzia definitiva sotto	
	forma di fideiussione n. 140064 rilasciata da Banco BPM Spa,	
	fino alla concorrenza di Euro 3.732,96 (euro tremilasettecen-	
	totrentadue/96), con scadenza alla data di emissione del cer-	
	tificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione	
	ne, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifi-	
	ca di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione	

	delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di	
	ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risul-	
	tante dal relativo certificato, allorché si estingue automa-	
	ticamente ad ogni effetto.	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti	
	dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del	
	presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	
	Resta espressamente inteso che l'IZSLER ha diritto di riva-	
	lersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle	
	penali.	
	Art. 11 - Tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	
	ro	
	Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto do-	
	vranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vi-	
	genti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.	
	In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in	
	materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei la-	
	voratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e	
	ss.mm.ii., si precisa che tutte le attività previste dal pre-	
	sente contratto dovranno essere eseguite in conformità e	
	nell'osservanza del DUVRI.	
	Art. 12 - Risoluzione - recesso - verifica di conformità	
	L'Istituto si riserva di risolvere il contratto se nel corso	
	di utilizzo dei consumabili di cui trattasi emergessero dif-	

	formità, rispetto a quanto riscontrato in fase di valutazione	
	dell'idoneità tecnica tali da comportare una revisione del	
	giudizio di idoneità stesso.	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal Codice civile in	
	materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in se-	
	guito ad una semplice dichiarazione dell'IZSLER, nei seguenti	
	casi:	
	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136	
	del 13 agosto 2010;	
	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del	
	Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regio-	
	ne Lombardia.	
	- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate	
	nell'esecuzione delle singole prestazioni della fornitura so-	
	pra descritto o più in generale nell'esecuzione degli obbli-	
	ghi contrattuali, non elimi-nati a seguito di diffide forma-	
	li;	
	- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge	
	nei confronti del personale;	
	- avvio di procedura fallimentare nei confronti della	
	Commissionaria, cessione dell'azienda per cessazione attivi-	
	tà, concordato preventivo, stati di moratoria e di consequen-	

	ti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Commissione;	
	- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;	
	- mancata reintegrazione, entro 15 giorni naturali e consecutivi, del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 10 del presente contratto;	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.	
	L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674 c.c. La ditta sarà tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Racc. A/R o Pec, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore. L'Istituto può inoltre recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse.	
	L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non im-	

	putabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).	
	Ai sensi dell'art. 116 del Codice dei contratti, l'Istituto verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il proprio personale, il quale verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dalla contro-parte in conformità al presente contratto e ai documenti tutti in esso richiamati.	
	L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, l'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto.	
	La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità da eseguirsi direttamente da parte di personale dell'Istituto, per certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore. Le attività di verifica hanno anche lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.	
	La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla natura dei beni e al loro valore, a campione e, ove possibi-	

	le, in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni	
	di qualità, ovvero a documentazione di contenuto analogo, at-	
	testanti la conformità delle prestazioni contrattuali esegui-	
	te alle prescrizioni contrattuali.	
	Il controllo quali-quantitativo della fornitura verrà effet-	
	tuato per ciascuna fornitura all'atto della consegna da parte	
	del personale dell'Istituto addetto alla ricezione dei beni.	
	In difetto di simile accertamento al momento della consegna,	
	l'Istituto si riserva di effettuare la verifica quali-	
	quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo dei beni me-	
	desimi. La firma per ricevuta, posta al momento della conse-	
	gna, non impegnerà in alcun modo l'Istituto all'accettazione	
	degli stessi.	
	Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto	
	l'aspetto quali-quantitativo l'Istituto avvierà la procedura	
	di reclamo richiedendo il ritiro dei beni difettosi o in ec-	
	cesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con spese a carico	
	della stessa, anche laddove i beni siano stati privati del	
	loro imballaggio originario.	
	Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la quanti-	
	tà ordinata e quella effettivamente consegnata, l'eccedenza	
	sarà segnalata dall'Istituto alla ditta la quale dovrà prov-	
	vedere a proprie spese, entro 5 giorni solari e consecutivi.	
	In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di	

	applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum. Le penali	
	verranno detratte dalla fattura successiva.	
	Nel caso in cui le prestazioni risultino non conformi sotto	
	l'aspetto qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà di	
	chiedere al fornitore l'immediata ripetizione delle presta-	
	zioni entro 5 giorni solari e consecutivi dalla ricezione	
	della contestazione. In caso di ritardo o inadempimento	
	l'Istituto si riserva di applica-re una penale pari a €	
	200,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla fattura	
	successiva.	
	Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	La ditta assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm.	
	ii.	
	La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identifica-	
	tivi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi	
	presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedica-	
	ti, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel	
	caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima uti-	
	lizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa	
	pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i	
	casi le coordinate del conto corrente dovranno essere tra-	
	smesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle per-	
	sone delegate ad operare su di esso (art. 3 comma 7).	

	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante di-	
	chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47	
	D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata	
	da copia di un documento di identità del sottoscrittore in	
	corso di validità.	
	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra,	
	l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore	
	dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si	
	intenderanno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica rela-	
	tiva ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la	
	variazione è intervenuta.	
	Art. 14 - Spese e oneri tributari	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	Art. 15 - Codice di comportamento e Patto di integrità in ma-	
	teria di contratti pubblici di Regione Lombardia	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiara-	
	zione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle re-	
	sponsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (di-	

	pendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con delibera-	
	zione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 16.12.2024,	
	in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n.	
	165/2001 co-sì come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L.	
	190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la re-	
	pressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica	
	Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice	
	di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.	
	62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compa-	
	tibili, ai titolari di contratti di consulenza o collabora-	
	zione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di	
	organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione	
	dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collabo-	
	ratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese	
	fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.	
	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rap-	
	porti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai criteri	
	fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti de-	
	finiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la	
	violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto	
	del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto	
	dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni	
	patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.	

	La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comporta-	
	mento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.	
	Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2 stabi-	
	lisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi	
	di condotta previsti dal presente codice nei confronti di im-	
	prese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'Istituto potrà procedere al-la risolu-	
	zione o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" -	
	"Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello "At-	
	ti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disci-	
	plinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	Art. 16 - Obblighi di riservatezza e tutela della privacy	
	Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di	
	trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regola-	
	mento europeo 2016/679 del 26/04/2016 entrato in vigore il	
	25/05/2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo alla	
	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento	
	dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali	

	dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".	
	Con D.Lgs. 101 del 10/08/2018 è stato tra l'altro adeguato il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.	
	Base giuridica e finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 679/2016)	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:	
	il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);	
	il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);	
	il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità persegui-	

	ta, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati	
	e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i	
	diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art.	
	9.2, lett. g) Reg. 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali	
	dell'Interessato verranno trattati:	
	• per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database in-	
	formatici aziendali;	
	• per la gestione di obblighi di natura contabile e fi-	
	scale;	
	• per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazio-	
	ne del contratto;	
	• per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai qua-	
	li la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo;	
	• per ottemperare a specifiche richieste	
	dell'Interessato.	
	Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari	
	dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)	
	I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse	
	necessario, potranno essere comunicati (con tale termine in-	
	tendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determi-	
	nati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciu-	
	ta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunita-	

	ria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescri-	
	zioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e	
	giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per	
	l'invio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti	
	derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati	
	personali oggetto della presente informativa risulta essere	
	necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del con-	
	tratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non ve-	
	nissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso	
	alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consen-	
	so nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una	
	comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente in-	
	dicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in	
	alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne	
	conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti in-	
	determinati).	
	I Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di	
	conservazione sono quelli dettati dall'art. 13.2, lett. a)	
	del Reg. 679/2016.	

	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	Art. 17 - Foro competente	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.	
	Art. 18 - Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 36/2023.	
	Brescia / Bergamo	
	per l'IZSLER	
	Il Dirigente responsabile	
	Violato Dott. Davide	
	per Società Italiana Acetilene e Derivati S.I.A.D. S.p.A.	
	Il Procuratore Speciale	
	Marco Camillo Gaviraghi	
	Accettazione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
	la ditta Società Italiana Acetilene e Derivati S.I.A.D. S.p.A., come sopra rappresentata, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli articoli: 9 (Pena-	

